I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1732/69 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1969

relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, 17, paragrafo 4, e 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai termini dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere prese misure particolari per il burro d'ammasso pubblico che non può essere smaltito a condizioni normali durante una campagna lattiera ;

considerando che la situazione sul mercato del burro nella Comunità è attualmente caratterizzata dall'esistenza negli ammassi di ingenti scorte costituite in seguito ad interventi su detto mercato, effettuati in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE (6) o in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che, durante l'attuale campagna lattiera, non è possibile smaltire a condizioni normali i quantitativi supplementari di burro corrispondenti a tali scorte ; che occorre evitare un magazzinaggio prolungato, viste le spese elevate che esso comporta ; che è quindi necessario prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che esistono possibilità di smaltimento nel settore della fabbricazione di miscele di grassi ; che è pertanto opportuno emanare disposizioni, le quali consentano alle industrie interessate di sfruttare al massimo le possibilità di vendita che si offrono in tale settore ;

considerando che occorre destinare alla fabbricazione di miscele di grassi le scorte di burro di costituzione meno recente ;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 985/68 prevede vendite all'asta, per garantire a tutti gli acquirenti la parità di accesso al burro venduto dall'organismo d'intervento ; che, per dare alle aste una maggiore efficacia, appare necessario applicare la procedura d'asta permanente, la quale consente agli organismi d'intervento di mettere regolarmente all'asta burro destinato alla fabbricazione di miscele di grassi, senza attendere per ogni singolo caso l'adozione di un provvedimento comunitario ;

considerando che occorre instaurare un regime di controllo, per accertare che il burro non venga destinato ad altri usi ; che ciò può essere ottenuto, oltre che con la costituzione di una cauzione di trasformazione, il cui importo dev'essere determinato in funzione del prezzo di vendita del burro, anche col riconoscimento delle aziende di trasformazione, con l'incorporazione di talune sostanze rivelatrici all'atto della trasformazione e con un controllo in loco per

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(6) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.

l'intera durata del processo di trasformazione e d'incorporazione ;

considerando che, per il caso in cui la trasformazione del burro abbia luogo in un altro Stato membro, occorre adottare una regolamentazione che produca gli stessi effetti, per quanto concerne la trasformazione e l'incorporazione ;

considerando che le industrie di trasformazione possono acquistare il burro di cui trattasi allo stesso prezzo nella Comunità ; che, di conseguenza, gli importi di compensazione destinati a colmare le differenze di prezzo fra gli Stati membri e indicati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato con regolamento (CEE) n. 2097/68 (2), perdono ogni ragion d'essere ;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende riconosciute, affinché essa possa giudicare la validità dei controlli istituiti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di burro che abbia formato oggetto di misure d'intervento in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE e che sia stato messo in giacenza anteriormente al 31 maggio 1968, per impiegarlo nella fabbricazione di miscele di grassi.

Articolo 2

1. Il burro viene venduto secondo la procedura d'asta permanente, decisa caso per caso.

2. L'asta permanente è indetta per un certo periodo. Essa può tuttavia essere inderta per un periodo illimitato ; in tal caso, la chiusura viene decisa quando il quantitativo messo all'asta sia esaurito o quando altri motivi lo esigano.

Articolo 3

Le modalità di aggiudicazione prevedono che gli acquirenti del burro di cui all'articolo 1 s'impegnino :

a) a trasformarlo o a far trasformare il burro in un'azienda riconosciuta conformemente all'articolo 16 e entro il termine di un mese, calcolato a decorrere dal giorno del ritiro del burro, in una miscela omogenea di grassi contenenti non meno del 20 % e non più del 39 % di materia grassa proveniente dal latte e la cui parte non butirrica sia costituita per almeno il 75 % di sevo e/o di strutto ;

b) ad incorporare o a far incorporare per ogni tonnellata di miscela, all'atto di tale trasformazione :

— 150 g di etossichina (E 322)

— 8 g di clorofilla pura (E 140), per le preparazioni commerciali.

c) a tenere un registro di carico e scarico ;

d) a prevedere, per ogni eventuale ulteriore rivendita e per ogni contratto di trasformazione, che l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico figuri nei contratti di vendita o di trasformazione.

Articolo 4

L'asta permanente è indetta da ciascuno degli organismi d'intervento per i quantitativi di burro di cui trattasi in suo possesso.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento bandisce un avviso d'asta.

2. L'avviso d'asta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni :

a) la quantità totale messa in vendita ;

b) le caratteristiche del burro ;

c) l'ubicazione del magazzino frigorifero in cui il burro è depositato ;

d) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Inoltre, gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

2. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno 8 giorni prima dello scadere del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

Articolo 7

1. Durante il periodo di validità dell'asta permanente, l'organismo d'intervento indice delle aste parti-

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.

colari secondo condizioni da determinare per ciascun caso.

Ogni asta particolare si riferisce a tutta la parte ancora disponibile della quantità che originariamente ha formato oggetto dell'asta. Ogni quattro settimane l'organismo d'intervento elabora un elenco aggiornato dei magazzini frigoriferi in cui è depositato del burro che non è stato aggiudicato in base a precedenti aste particolari. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Inoltre, gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

2. Fatte salve disposizioni contrarie,

a) il primo termine per la presentazione delle offerte ha inizio a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

b) gli altri termini hanno inizio a decorrere dallo scadere del termine precedente.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento adottano le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare, prima dell'offerta, dei campioni prelevati dal burro messo in vendita.

Articolo 9

1. Gli interessati partecipano all'asta particolare depositando personalmente l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, ovvero inviandola allo stesso organismo mediante lettera raccomandata, telex o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente,

b) la quantità richiesta,

c) il prezzo offerto per tonnellata, imposte interne escluse, partenza magazzino frigorifero di giacenza, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo l'asta,

d) il magazzino frigorifero in cui si trova il burro.

Un'offerta concernente vari magazzini è considerata corrispondente a tante offerte quanti sono i magazzini.

3. Un'offerta è valida solo se si riferisce a un quantitativo di almeno 20 tonnellate.

Tuttavia, qualora la quantità disponibile in un magazzino sia inferiore a 20 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. L'offerta è valida solo se è accompagnata

a) da una cauzione d'asta,

b) da una dichiarazione dell'offerente, con la quale lo stesso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del burro eventualmente venduto.

5. In un'offerta può essere indicato che essa deve considerarsi presentata solo se l'aggiudicazione si riferisce a tutta la quantità che figura nell'offerta.

Articolo 10

1. La cauzione d'asta ammonta a 30 unità di conto per tonnellata.

2. Essa viene costituita, a scelta dello Stato membro interessato, o sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento, o sotto forma di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro il cui organismo d'intervento procede alla vendita del burro.

Articolo 11

Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna asta particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non procedere all'asta.

Articolo 12

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per l'asta particolare di cui trattasi.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, aggiudicatario è il miglior offerente. Se la suddetta offerta è inferiore alla quantità disponibile nel magazzino in questione, il quantitativo rimanente è assegnato agli altri offerenti in funzione del prezzo offerto, partendo da quello più elevato.

3. Qualora venga presentata un'offerta per il magazzino in questione superiore alla quantità di burro ancora disponibile, l'offerente viene dichiarato aggiudicatario solo per tale quantità.

Qualora l'accettazione delle offerte comportanti gli stessi prezzi implichi il superamento della quantità ancora disponibile, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4. I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione all'asta non sono cedibili.

Articolo 13

1. Ogni offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento circa il risultato della sua partecipazione all'asta particolare.

2. L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento, entro un termine di 8 giorni a decorrere dal giorno nel quale ha ricevuto l'informazione, l'importo corrispondente all'offerta, che, se del caso, viene presa in considerazione solo parzialmente.

Articolo 14

1. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di trasformazione di 158 u.c./100 kg.

2. La cauzione viene costituita come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, ed entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Allorché per la quantità totale aggiudicata o per una quantità parziale, l'importo corrispondente all'offerta è stato versato ed è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 14, l'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna nel quale sono indicati

a) la quantità per la quale siano state rispettate le condizioni di cui sopra,

b) il magazzino frigorifero di giacenza,

c) la data limite per il ritiro del burro.

2. L'aggiudicatario prende in consegna la quantità totale di burro aggiudicata entro un mese a datare del giorno nel quale è stato informato dell'aggiudicazione.

3. Salvo casi di forza maggiore, le spese di magazzinaggio per un periodo che oltrepassi i 14 giorni successivi a quello nel quale è stato informato dell'aggiudicazione vengono rimborsate dall'aggiudicatario all'organismo d'intervento. Tali spese sono fissate in modo forfettario ed in ragione di 0,525 unità di conto per tonnellata e per giorno.

4. Salvo casi di forza maggiore, l'organismo d'intervento ha la facoltà di annullare la vendita, qualora l'aggiudicatario non abbia ritirato il burro aggiudicato entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

1. Le operazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), possono aver luogo soltanto in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere accordato soltanto alle aziende che si trovino nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e che rispondano ai seguenti requisiti minimi :

a) i loro impianti tecnici devono eseguire nelle migliori condizioni la trasformazione e l'incorporazione di cui all'articolo 3,

b) la trasformazione può essere controllata in loco da un delegato dello Stato membro interessato ;

c) il burro è immagazzinato in locali chiusi a chiave.

Articolo 17

1. Il burro uscito dal magazzino frigorifero è sottoposto, sino al momento della trasformazione, a controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

2. La trasformazione e l'incorporazione vengono controllate in loco, per tutta la loro durata, da un delegato dello Stato membro in cui hanno luogo tali operazioni. Le spese di controllo sono a carico dell'impresa che esegue la trasformazione.

Articolo 18

Dopo la trasformazione, lo Stato membro in cui essa ha avuto luogo rilascia un certificato in cui sono indicati i quantitativi trasformati conformemente all'articolo 3.

Articolo 19

Qualora la trasformazione del burro abbia luogo in uno Stato membro — in appresso denominato Stato membro trasformatore — diverso dallo Stato membro venditore, si applicano le norme seguenti :

1. L'esportatore completa il quadro A del certificato di circolazione delle merci modello DD 4 con una delle seguenti dichiarazioni :

« Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) nº 1732/69) »

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 1732/69) »

« Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1732/69) »

« Boter bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1732/69) ».

2. Lo Stato membro trasformatore sottopone il burro, accompagnato da un certificato di circolazione modello DD 4 completato come sopra al controllo di cui all'articolo 17.

Articolo 20

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione d'asta è svincolata solo per la quantità

a) per la quale l'offerente

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione

e

— ha versato, entro il termine previsto, l'importo corrispondente all'offerta e la cauzione di cui all'articolo 14

oppure

b) per la quale non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 14 viene svincolata solo per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisce all'organismo d'intervento il certificato di cui all'articolo 18.

3. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 21

In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure che ritiene necessarie per far fronte alla circostanza addotta.

Articolo 22

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, gli importi di compensazione ivi citati non si applicano negli scambi intracomunitari di burro commercializzato in virtù del presente regolamento.

Articolo 23

Al burro trasformato in prodotti di cui all'articolo 3 non si applica alcuna restituzione all'esportazione.

Articolo 24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende di trasformazione riconosciute ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY